

	<p style="text-align: center;">PROVINCIA DI BRINDISI</p> <p>Settore Viabilità, Mobilità, Trasporti, protezione Civile e Polizia Provinciale Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi Tel 0831-565451 – fax 0831 565469 mail vito.ingletti@provincia.brindisi.it www.provincia.brindisi.it/</p>
<p>Gara n.</p> <hr/>	<p>SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE, DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE</p>
<p>CIG</p>	

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1

Oggetto della "Convenzione": elenco tipologia degli interventi

1. La **Provincia di Brindisi** autorizza l'impresa Appaltatrice a realizzare, su tutta la viabilità provinciale - in via prioritaria, ma senza esclusiva - il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura e manutenzione straordinaria e sue pertinenze interessate da incidenti, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza.

L'impresa Appaltatrice si impegna a realizzare detto servizio direttamente o tramite Ditte controllate, collegate o in rapporto di **franchising** (di seguito anche **Centri Logistici Operativi**).

2. L'impresa appaltatrice è tenuta ad espletare il servizio sulle tipologie di seguito elencate:

A. "**interventi standard**" che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo Articolo 2, "*Modalità di intervento*".

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente mediante "pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma *stradale e sue pertinenze*", consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.), nel ripristino dei danni alle infrastrutture stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, pavimentazione, segnaletica, piante, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.), sotto la direzione e la vigilanza del personale del Servizio Viabilità,;

2. recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

B. "**interventi straordinari**" privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità per Società di recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione.

L'impresa Appaltatrice si impegna a eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, sollevando così la Provincia da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico della stessa da precise e vincolanti norme di Legge (artt. 14 e 211 del Codice della Strada e art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente").

Nessun costo sarà addebitato all'Amministrazione provinciale, rimanendo così l'onere a totale carico di Società.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi dell'impresa Appaltatrice potranno essere richiesti dalla Polizia locale e/o dagli altri Organi di polizia stradale, ovvero dal personale della Viabilità dipendente dalla Provincia, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale operativa** di Società (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).

2. Detta Centrale provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, le proprie

strutture operative e/o del Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza.

3. L'impresa Appaltatrice è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO 9001/2000 e UNI EN ISO 14001/2004 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e deve conservarli durante la vita della Convenzione.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale mediante *“pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale”* riveste carattere di pubblica utilità i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:

- 60 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 90 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

2. Ciascun intervento potrà essere posto sotto la direzione della Provincia, la quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative e formazione del personale di Società e/o dei Centri Logistici Operativi

1. Le strutture operative dell'impresa Appaltatrice e/o i Centri Logistici Operativi svolgeranno le operazioni di *“manutenzione straordinaria della piattaforma stradale originata da incidenti o avarie dei veicoli”*, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante:

- a) *“pulitura”* del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- b) *“lavaggio”* della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- c) *“aspirazione”* dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.

2. In base all'iter procedurale sopra delineato, l'impresa Appaltatrice garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di Legge in tema di *“deposito temporaneo”* e *“conferimento”* dei materiali liquidi e/o solidi raccolti. In particolare, degli articoli 230, primo comma, del D.L.gs. 152/06, in tema di determinazione del *“luogo di produzione”* dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma, e 210, quinto comma, del medesimo Decreto Legislativo, in tema di *“obblighi di registrazione”* per deposito temporaneo.

3. L'impresa Appaltatrice si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente *“Convenzione”* nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e loro modifiche e integrazioni.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 626/1994 e dal D. Lgs. 81/2008 e loro modifiche e integrazioni.

5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

6. La formazione del personale sarà curata e gestita dall'impresa Appaltatrice.

7. La formazione, in particolare, dovrà riguardare:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la *“pulitura”* dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale.

8. L'impresa Appaltatrice si impegna, qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in

assenza dell'Organo di polizia stradale, ovvero del personale della Provincia, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa di Società, per il successivo inoltro dell'informazione all'Amministrazione provinciale.

9. In caso di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione provinciale, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto della Provincia

1. L'impresa Appaltatrice si impegna a remunerare tutte le attività di cui alla Convenzione esclusivamente con la cessione, da parte dell'Amministrazione provinciale a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti - per il ripristino delle condizioni di sicurezza post incidente stradale - dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di assicurazione garanti dei danneggiati.

2. La Provincia in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente delega e autorizza l'impresa Appaltatrice a intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro *ex art.* 2054 Codice Civile, a denunciare alla Compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Articolo 6

Incombenze a carico della Provincia

1. In esecuzione della presente Convenzione, la Provincia si impegna a formulare agli Organi di polizia stradale operanti sulla rete stradale di competenza specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi a ciascun evento e ai veicoli interessati.

Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento, i seguenti dati, non sensibili, relativi a:

- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
- dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;

Su specifica indicazione della Provincia, dovranno essere riportati su carta intestata e potranno essere inoltrati all'impresa Appaltatrice tramite una delle seguenti tre modalità alternative:

- consegna al delegato di Società o Centro Logistico Operativo intervenuto che si recherà di persona, nell'orario/giorno della settimana concordati, presso il competente ufficio dell'Organo di polizia stradale intervenuto;
- e-mail;
- telefax: al **numero verde**, con costo a carico del destinatario.

In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte della Provincia agli Organi di polizia stradale, l'impresa Appaltatrice è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente a quest'ultimi, in relazione allo specifico impegno assunto dalla Provincia medesima con la presente Convenzione.

3. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente "Convenzione" la Provincia si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio "Settore Viabilità", al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi;
- dare analoga comunicazione al Servizio Emergenza Sanitaria 118, per la comunicazione alla Centrale operativa di Società della localizzazione dei propri interventi su sinistri stradali per i quali il Servizio stesso è stato attivato;
- trasmettere all'impresa Appaltatrice l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

Articolo 7

Assunzione di responsabilità da parte di Società

1. L'impresa Appaltatrice, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base

agli specifici protocolli operativi approvati tra le Parti, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, deve possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a cinque milioni di euro per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo l'assenza - sul manto stradale trattato con l'intervento di "*pulitura e manutenzione straordinaria*" - di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

Articolo 8

Caratteristiche dei veicoli in dotazione e pianificazione di incontri periodici

1. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa Appaltatrice e ai Centri Logistici Operativi debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia;

b) essere posti a esclusiva disposizione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, direttamente o per tramite dei Centri Logistici Operativi locali. Ciascuna postazione deve disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli "interventi standard" per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;

▪ essere equipaggiati con speciali attrezzature per la "*pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze*";

c) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento;

d) essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo della Provincia, qualora la stessa fornisca i relativi adesivi, ma sempre quello di Società.

Entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'impresa Appaltatrice metterà a disposizione un "*van polifunzionale*" per ogni postazione.

L'impresa appaltatrice si impegna a fornire alla Provincia:

▪ la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali", identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete stradale di competenza, con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi o quelle dei Centri Logistici Operativi;

▪ in base alla mappatura di cui al punto che precede, il software per la gestione dell'attribuzione degli interventi tra le varie unità di intervento insistenti sul territorio;

▪ le indicazioni circa l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con la Provincia, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari della Provincia o degli Organi di polizia stradale competenti allo svolgimento di taluni servizi; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.

2. Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Società, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Articolo 9

Accesso alla documentazione relativa all'intervento

1. L'impresa Appaltatrice assicura alla Provincia, agli Organi di polizia stradale e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile.

Articolo 10

Durata e risoluzione

1. La presente "Convenzione" avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi. La Provincia di Brindisi si riserva la possibilità di avvalersi del ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 163/06 nei termini e con le modalità ivi previste.

2. Costituiscono causa espressa di risoluzione per inadempimento le seguenti fattispecie:
- il mancato rispetto del termine di attivazioni dei Centri Logistici Operativi Locali;
 - il mancato rispetto del termine per gli interventi previsti dalla presente convenzione o del minore termine offerto in sede di gara per tre volte nel corso della convenzione
 - l'impresa Appaltatrice non intervenga, anche per una sola volta, entro sei ore dalla chiamata.

La risoluzione per inadempimento deve essere in ogni caso contestata formalmente all'impresa appaltatrice che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni, che se ritenute non esaustive, la Provincia di Brindisi dichiarerà risolto il contratto nei trenta giorni successivi.

Articolo 11

Varie

1. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Brindisi.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.